

nessuna trasformazione sul territorio comunale, e quindi per essa non si rende necessario il deposito previsto dall'art. 32 della L.R. 5/95 e succ. mod. ed integr.;

Ritenuto che la presente variante rientri tra quelle di esclusiva competenza comunale essendo ricompresa nelle varianti di cui al comma 2 dell'art. 40 della L.R. 5/95 e, più precisamente, nelle varianti alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli articoli 5 e 7 della L.R. 59/80 (lettera f - punto 3), così come precisato anche nella Circolare illustrativa della Regione Toscana approvata con delibera della Giunta Regionale n. 50 del 21.01.2002;

Vista la Legge Regionale 16.01.1995 n. 5 recante "Norme per il governo del territorio" e dato atto del rispetto delle condizioni previste dall'art. 40, comma 2, ai fini della individuazione delle tipologie di variante;

Visti i commi da 3 a 7 dell'art. 40 della L.R. 5/95 relativi alla procedura per l'adozione di varianti di esclusiva competenza comunale;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale;

Dato atto che il Comune di Certaldo non è dotato di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico di cui agli artt. 24 e 28 della L.R. n. 5/95 e che la variante non comporta riduzione delle dotazioni complessive degli standard e che, pertanto, è stata seguita la procedura di cui all'art. 40, comma 2;

Dato atto che la variante non riguarda immobili già classificati come soggetti a restauro o risanamento conservativo o comunque già definiti di rilevante valore storico, artistico o ambientale, ma norma solo la definizione dei vari interventi sul patrimonio edilizio esistente;

Considerato che con tale variante verranno meno le conseguenze del 2° e 3° comma dell'art. 44 della L.R. 52/99 per effetto dell'applicazione delle salvaguardie di cui all'art. 33 della L.R. 5/95;

Vista la scheda di certificazione e notizia allegata alla presente deliberazione sotto la lettera a);

PROPONE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 40, commi da 2 a 7, della L.R. 5/95 e succ. mod. ed integr., una variante con cui si riporta l'attuale definizione dei vari interventi sul patrimonio edilizio esistente, legati all'allegato alla L.R. 59/80, con la corrispondente definizione adeguata ai contenuti della L.R. 52/99 come segue:

Laddove nella disciplina pianificatoria di questa Amministrazione Comunale si legge:

a) Ristrutturazione edilizia del tipo D1 deve leggersi:

Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), della L.R. 52/99 limitata ad opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano;

b) Ristrutturazione edilizia del tipo D2 deve leggersi:

Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), della L.R. 52/99 limitata alle opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari ed il loro adeguamento igienico sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:

- costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente;
- rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;
- ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi;

c) Ristrutturazione edilizia del tipo D3 deve leggersi:

Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), della L.R. 52/99 limitata alle opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio;

d) Restauro e risanamento conservativo deve leggersi:

Restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e), della L.R. 52/99;

- 2) di dare atto che non appena intervenuta l'esecutività della presente deliberazione saranno disposti gli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- 3) di dare atto che la presente variante al P.R.G. risulta assoggettata alla procedure di approvazione di cui ai commi da 3 a 7 dell'art. 40 della L.R. 5/95;

Certaldo,

19 FEB. 2002



IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
URBANISTICA AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott.ssa Rosa Priore)

